Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
EVGENI TANCHEV
presentate il 5 marzo 2020 [1]

Causa C-550/18

Commissione europea
contro

Irlanda

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2015/849 – Antiriciclaggio – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Omessa comunicazione di misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa – Sanzioni pecuniarie – Pagamento di una somma forfettaria»

I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Irlanda, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per non aver adottato le misure necessarie per dare attuazione, entro il 26 giugno 2017, alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione [2] o, ad ogni modo, per non aver comunicato tali misure alla Commissione.

2. Inoltre, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Commissione chiede alla Corte di comminare all'Irlanda il pagamento di una somma forfettaria, fissata in ultima istanza in EUR 2 766 992,00, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2015/849. Inizialmente la Commissione aveva altresì richiesto la condanna a una penalità giornaliera di EUR 17 190,60, ma ha ritirato tale richiesta nel corso del procedimento.

3. Pertanto, la presente causa consentirà alla Corte di sviluppare la sua giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE successivamente alla sentenza di principio dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Reti ad alta velocità) [3]. L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE è un importante strumento introdotto dal Trattato di Lisbona, che consente alla Commissione di avviare un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte in virtù

1 Lingua originale: l'inglese.

2 GU 2015, L 141, pag. 73.

3 C-543/17, EU:C:2019:573. In passato vi sono state diverse cause relative all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, ma sono state ritirate prima che la Corte potesse pronunciarsi. Fra queste, due cause sono state oggetto delle conclusioni dell'avvocato generale Wathelet nella causa Commissione/Polonia (C-320/13, non pubblicate, EU:C:2014:2441), e delle mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) (C-569/17, EU:C:2019:573) a cui farò riferimento nell'analisi che segue.

dell'articolo 258 TFUE per il motivo che uno Stato membro «non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» e di chiedere allo stesso tempo alla Corte di comminare allo Stato membro in questione una sanzione pecuniaria.

4. La presente causa viene trattata dalla Corte parallelamente a un'altra causa, Commissione/Romania (C-549/18), in cui le mie conclusioni sono presentate in data odierna. Entrambe le cause sollevano due questioni fondamentali riguardanti, in primo luogo, se la Commissione debba motivare la sua decisione di ricorrere all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE e, in secondo luogo, la valutazione delle somme forfettarie ai sensi di tale disposizione. La somiglianza delle questioni che emergono in queste cause mi consentirà, quindi, per evitare ripetizioni, di fare riferimento, su alcuni punti, alle argomentazioni esposte nelle mie conclusioni in tale causa parallela. La presente causa solleva, inoltre, delle problematiche distinte in merito alla circostanza se le misure comunicate in corso di causa equivalgano o meno all'adempimento degli obblighi ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

5. Nelle presenti conclusioni sosterrò che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 258 TFUE e proporrò alla Corte di condannarla al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

II. Contesto normativo

6. L'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 dispone che:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

7. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 42, della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE[4], all'articolo 67 della direttiva 2015/849 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017.

Gli Stati membri applicano l'articolo 12, paragrafo 3, a decorrere dal 10 luglio 2020.

Gli Stati membri istituiscono i registri centrali di cui all'articolo 30 entro il 10 gennaio 2020, il registro di cui all'articolo 31 entro il 10 marzo 2020 e i meccanismi centralizzati automatizzati di cui all'articolo 32 bis entro il 10 settembre 2020.

(…)

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4 GU 2018, L 156, pag. 172.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

8. La Commissione, avendo ricevuto comunicazione, entro il termine del 26 giugno 2017, di un'unica misura di attuazione, che costituisce il recepimento dell'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/849, ha inviato all'Irlanda una lettera di diffida il 18 luglio 2017, invitandola a comunicare le misure di attuazione ancora necessarie entro due mesi dalla ricezione della lettera in questione.

9. Nella sua risposta con lettera del 13 settembre 2017, l'Irlanda ha informato la Commissione dei progressi compiuti in merito alle misure di attuazione della direttiva 2015/849.

10. Con parere motivato dell'8 marzo 2018, la Commissione ha dichiarato che l'Irlanda non le aveva ancora comunicato alcuna ulteriore misura di attuazione della direttiva 2015/849 e ha invitato tale Stato a porre in essere quanto richiesto entro un termine di due mesi dalla ricezione del parere motivato in questione.

11. Nella sua risposta a tale parere motivato con lettera del 4 maggio 2018, l'Irlanda ha informato la Commissione degli ulteriori progressi compiuti in merito alle misure di attuazione della direttiva 2015/849.

12. La Commissione, considerando che l'Irlanda non aveva ancora adottato alcuna ulteriore misura di recepimento della direttiva 2015/849 né aveva comunicato siffatte misure, ha deciso, il 19 luglio 2018, di avviare un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte.

13. Con ricorso depositato il 27 agosto 2018, la Commissione ha avviato il presente procedimento sulla base degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE, chiedendo che la Corte voglia:

– in primo luogo, dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato, entro il 26 giugno 2017, tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849 o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 67 di tale direttiva;

– in secondo luogo, infliggere all'Irlanda il pagamento di una penalità di importo pari a EUR 17 190,60, con effetto dalla data della pronuncia della sentenza della Corte, per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2015/849;

– in terzo luogo, infliggere all'Irlanda il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di importo pari a EUR 4 701,20, moltiplicata per il numero di giorni di protratta violazione, somma in ogni caso di importo non inferiore a EUR 1 685 000; e

– in quarto luogo, condannare l'Irlanda alle spese.

14. Nel suo controricorso, depositato il 14 novembre 2018, l'Irlanda chiede che la Corte voglia:

– in primo luogo, respingere il presente ricorso; e

– in secondo luogo, condannare la Commissione alle spese;

15. Nella sua replica, depositata il 18 gennaio 2019, la Commissione ha osservato che, nonostante le misure di recepimento comunicate il 29 novembre 2018, l'adozione di ulteriori misure rimaneva necessaria per attuare appieno la direttiva 2015/849 in relazione a undici disposizioni della stessa [5]. Di conseguenza la Commissione, pur mantenendo le sue richieste di condanna, ha ridotto a EUR 7 358,40 l'importo della penalità giornaliera richiesta e ha chiesto alla Corte di infliggere il pagamento di una somma forfettaria di EUR 2 439 922,80 oltre a EUR 2 014,80 per ciascun giorno di inadempimento all'obbligo di comunicare le misure di recepimento a decorrere dal 29 novembre 2018.

16. Nella sua controreplica, depositata il 4 marzo 2019, l'Irlanda ha ribadito di aver adempiuto all'obbligo di attuazione della direttiva 2015/849 in virtù delle misure comunicate il 29 novembre 2018, dichiarando al contempo di aver adottato ulteriori misure per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella sua replica.

17. Con lettera del 27 novembre 2019, la Commissione ha informato la Corte che, nonostante le spiegazioni fornite nella controreplica e le ulteriori misure di attuazione comunicate il 30 gennaio 2019 in relazione all'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2015/849 e il 27 marzo 2019 in relazione all'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2 e 7, di tale direttiva, l'adozione di ulteriori misure rimaneva necessaria per recepire l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafi da 5 a 8, della direttiva 2015/849. Pertanto la Commissione, pur mantenendo le sue richieste di condanna, ha ridotto a EUR 2 452,80 l'importo della penalità giornaliera richiesta e ha domandato alla Corte di infliggere il pagamento di una somma forfettaria di EUR 2 598 420,40 oltre a EUR 671,60 per ciascun giorno di inadempimento all'obbligo di comunicare le misure di attuazione a decorrere dal 27 marzo 2019.

18. Con lettera del 6 dicembre 2019, l'Irlanda ha informato la Corte di aver fornito alla Commissione tabelle di concordanza aggiornate il 22 novembre 2019 e il 3 dicembre 2019, la prima delle quali non era stata tenuta in considerazione nella lettera della Commissione del 27 novembre 2019.

19. Con decisioni dell'11 e del 12 febbraio 2019, l'Estonia e la Francia sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni dell'Irlanda. La Commissione e l'Irlanda hanno presentato osservazioni sulle memorie di intervento presentate dall'Estonia e dalla Francia rispettivamente il 24 maggio 2019 e il 5 giugno 2019.

20. Il 10 dicembre 2019 si è tenuta un'udienza durante la quale la Commissione, l'Estonia e l'Irlanda hanno presentato osservazioni orali.

21. Nel corso dell'udienza la Commissione ha ribadito che, tenuto conto delle misure di recepimento comunicate il 22 novembre 2019 in relazione all'articolo 48, paragrafi da 5 a 8, della direttiva 2015/849 e di quelle comunicate il 3 dicembre 2019 in relazione all'articolo 47, paragrafo 2, della medesima direttiva, l'Irlanda aveva adempiuto ai suoi obblighi. Di conseguenza, la Commissione ha parzialmente ritirato il suo ricorso, nella misura in cui non ha più chiesto la comminazione di una penalità giornaliera. Considerando il 3 dicembre 2019 quale giorno in cui l'Irlanda aveva adempiuto ai suoi obblighi, la Commissione ha fissato la somma forfettaria richiesta in EUR 2 766 992,00.

5 Nella sua replica, la Commissione ha rilevato delle lacune nel recepimento in relazione alle seguenti disposizioni della direttiva 2015/849: i) articolo 30, paragrafo 1, secondo comma; ii) articolo 30, paragrafo 2; iii) articolo 30, paragrafo 7; iv) articolo 31, paragrafi 1 e 2; v) articolo 31, paragrafo 3; vi) articolo 31, paragrafo 7; vii) articolo 47, paragrafo 2; viii) articolo 47, paragrafo 3; ix) articolo 48, paragrafi da 5 a 9; x) articolo 61, paragrafo 3; e xi) articolo 62, paragrafo 2.

IV. Sintesi delle osservazioni delle parti

A. Sull'inadempimento degli obblighi risultanti dall'articolo 258 TFUE

22. La Commissione sostiene che l'Irlanda, avendo comunicato una sola misura di attuazione riguardante una parte dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, non ha adottato, entro il termine del 26 giugno 2017 stabilito all'articolo 67 della direttiva 2015/849, tutte le misure di attuazione necessarie, ovvero non le ha comunicato tali misure. Essa contesta, inoltre, che le misure nazionali di attuazione della precedente direttiva antiriciclaggio [6] provvedano al recepimento della direttiva 2015/849, poiché tale direttiva introduce modifiche significative. L'Irlanda non ha mai comunicato alcuna di tali misure nell'ambito del recepimento della direttiva 2015/849 né ha fornito, ai sensi del considerando 67 di quest'ultima, una tabella di concordanza che chiarisse il rapporto tra le disposizioni di tale direttiva e le corrispondenti disposizioni di tali misure nazionali.

23. La Commissione ribadisce che, alla luce delle misure di attuazione comunicate il 29 novembre 2018, l'Irlanda ha recepito in larga misura la direttiva 2015/849 ma che permanevano alcune lacune nel recepimento. La Commissione sottolinea che la proroga del termine di recepimento stabilita dalla direttiva 2018/843 riguarda esclusivamente l'obbligo di istituire i registri centrali di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849 e non gli altri obblighi previsti da tale direttiva, ivi compresi gli obblighi di cui ai citati articoli. Come evidenziato nel corso dell'udienza, l'Irlanda è stata obbligata ad adottare misure di recepimento per ovviare alle carenze relative all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafi da 5 a 8, della direttiva 2015/849 [7] e ha, pertanto, adempiuto ai suoi obblighi con le misure comunicate, da ultimo, il 3 dicembre 2019.

24. L'Irlanda sostiene che il recepimento della direttiva 2015/849 ha richiesto l'emanazione di una normativa, la cui entrata in vigore era prevista nel novembre 2018. L'Irlanda ha intrapreso un processo di recepimento più lungo al fine di garantire l'effettività di tale direttiva, e il progetto di legge era già in fase avanzata nel momento in cui la Commissione ha promosso il presente procedimento.

25. L'Irlanda sostiene che la direttiva 2015/849 riprende in larga misura, con talune modifiche, le disposizioni contenute nella precedente direttiva antiriciclaggio e, pertanto, le misure di attuazione di tale direttiva garantiscono il parziale recepimento della direttiva 2015/849. Come ha sottolineato nel corso dell'udienza, l'Irlanda ha adempiuto ai propri obblighi in virtù delle misure di attuazione comunicate il 29 novembre 2018. Essa contesta le presunte lacune di recepimento rilevate dalla Commissione, le quali, in ogni caso, hanno carattere marginale, e afferma di aver compiuto sforzi per rispondere alle preoccupazioni della Commissione.

6 Segnatamente, la direttiva 2005/60: v. paragrafo 1 delle presenti conclusioni.

7 La Commissione fa riferimento alle sentenze del 28 aprile 2005, Commissione/Italia (C-410/03, EU:C:2005:258, punto 39), e del 14 gennaio 2010, Commissione/Repubblica ceca (C-343/08, EU:C:2010:14, punto 39).

B. Sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE

26. La Commissione afferma, sulla base della sua comunicazione sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE [8] che l'inadempimento da parte dell'Irlanda dell'obbligo di notifica delle misure di recepimento ai sensi dell'articolo 67 della direttiva 2015/849 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Come precisato in una successiva comunicazione, [9] la sua prassi adeguata di richiedere, in genere, una somma forfettaria e una penalità si applica al caso di specie.

27. La Commissione sostiene che l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE le conferisce ampi poteri discrezionali, in maniera analoga alla discrezionalità sul promuovere un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE [10], e che pertanto essa non è tenuta a motivare in modo specifico la sua decisione di ricorrere all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Essa contesta, inoltre, l'accusa di aver agito in modo sproporzionato nel proporre le sanzioni pecuniarie nella presente causa e ha sottolineato, nel corso dell'udienza, che la proporzionalità è presa in considerazione, da un lato, nella determinazione della soglia delle sanzioni pecuniarie richieste come regola generale e, dall'altro, nella valutazione individuale della gravità dell'infrazione in ogni singolo caso.

28. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni pecuniarie, la Commissione sostiene che il metodo di calcolo delle penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE dovrebbe essere il medesimo previsto all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE [11]. Su tali basi, la Commissione propone la condanna al pagamento di una somma forfettaria stabilita in EUR 2 766 992,00, con effetto dal giorno della pronuncia della sentenza da parte della Corte. Essa calcola tale importo sulla base di un importo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni in cui si è protratta l'infrazione [12], compreso il periodo intercorrente tra il giorno successivo allo spirare del termine per il recepimento stabilito dalla direttiva 2015/849 (27 luglio 2017) e il giorno precedente alla fine dell'infrazione (2 dicembre 2019), ritenendo che l'Irlanda abbia adempiuto ai propri obblighi il 3 dicembre 2019 [13]. La Commissione sottolinea che è opportuno calcolare la durata dell'inadempimento dalla data di scadenza del termine per il recepimento, poiché è in tale data che si verifica l'inadempimento dello Stato membro di comunicare le misure di attuazione [14], e l'Irlanda è stata debitamente informata del suo approccio.

29. Più specificamente, nel calcolare l'importo giornaliero per la somma forfettaria, che si basa sull'importo forfettario di base uniforme moltiplicato per il coefficiente di gravità e il fattore «n» [15], la Commissione propone un coefficiente di 7, su una scala da 1 a 20, per la gravità dell'infrazione Ciò si basa sui parametri stabiliti relativi, da un lato, all'importanza della direttiva 2015/849 quale strumento chiave per garantire un'efficace protezione del mercato finanziario europeo contro le minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo e, dall'altro, agli effetti sugli interessi pubblici e privati in virtù dell'impatto del mancato recepimento di tale direttiva da parte dell'Irlanda sul mercato finanziario

8 Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (GU 2011, C 12, pag. 1, in prosieguo: la «comunicazione del 2011»), in particolare punti 7, 19 e 21. Come indicato al punto 31 della stessa, la Commissione applica l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE in particolare alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 258 TFUE successivamente alla pubblicazione di tale comunicazione (15 gennaio 2011).

9 Comunicazione della Commissione — Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione (GU 2017, C 18, pag. 10, in prosieguo: la «comunicazione del 2017»), in particolare pagg. 15 e 16. Come nella stessa indicato, la Commissione applica la sua prassi adeguata alle procedure d'infrazione per cui la decisione di inviare la lettera di costituzione in mora viene presa dopo la pubblicazione di tale comunicazione (19 gennaio 2017).

10 V. comunicazione del 2011, in particolare punti 16 e 17.

11 V. comunicazione del 2011, in particolare punti 23 e 28, nonché comunicazione del 2017, pag. 15.

12 Comunicazione del 2011, punto 28 (che fa riferimento alla comunicazione della Commissione - applicazione dell'articolo 228 del trattato CE, (GU 2007, C 126, pag. 15, in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), punti da 19 a 24).

13 V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni. La Commissione aveva anche proposto una penalità giornaliera, ma ha ritirato tale richiesta. Pertanto, non parlerò ulteriormente di tale calcolo.

14 La Commissione si riferisce, in particolare, alla sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 88).

15 V. comunicazione del 2005, in particolare, punto 24. La Commissione si basa sui dati indicati nella sua comunicazione sull'aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell'ambito dei procedimenti d'infrazione [C(2017)8720 final] (GU 2017, C 431, pag. 3).

europeo, sugli investitori e sui cittadini. La Commissione ritiene che la comunicazione da parte dell'Irlanda delle misure di attuazione dell'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/849 e la proroga del termine di recepimento stabilito dalla direttiva 2018/843 per l'istituzione dei registri centrali ai sensi degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849 costituiscano circostanze attenuanti, ma contesta le ulteriori circostanze addotte dall'Irlanda.

30. Inoltre, come indicato nella sua lettera del 27 novembre 2019 e nel corso dell'udienza, la Commissione, alla luce della comunicazione da parte dell'Irlanda di ulteriori misure di attuazione, ha ridotto a 2 il coefficiente di gravità a decorrere dal 29 novembre 2018, e a 1 a decorrere dal 27 marzo 2019. Pertanto, la Commissione calcola la somma forfettaria richiesta per ciascun periodo conformemente alla formula seguente:

importo forfettario di base uniforme x coefficiente di gravità x fattore «n» x numero di giorni

In ragione di tanto, dal 27 giugno 2017 al 28 novembre 2018, la somma forfettaria è stata calcolata come segue: 230 x 7 x 2,92 x 519 = EUR 2 439 922,80; dal 29 novembre 2018 al 26 marzo 2019: 230 x 2 x 2,92 x 118 = EUR 158 497,60; e dal 27 marzo 2019 al 2 dicembre 2019: 230 x 1 x 2,92 x 251 = EUR 168 571,60. A tal fine, la somma forfettaria totale richiesta dalla Commissione ammonta a EUR 2 766 922,00.

31. L'Irlanda, sostenuta dall'Estonia e dalla Francia, osserva che poiché la legge irlandese garantisce una parziale attuazione della direttiva 2015/849, non può trovare applicazione l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, la richiesta della Commissione di imposizione di sanzioni pecuniarie non è conforme al principio di proporzionalità né al dovere di leale collaborazione. Il suo approccio sistematico all'irrogazione delle penalità è errato, in quanto la Commissione è tenuta ad analizzare le circostanze di ciascun caso per motivare la sua decisione di ricorrere all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Poiché il recepimento è ormai completato, l'imposizione di una somma forfettaria non avrà, probabilmente, un effetto deterrente e potrebbe motivare gli Stati membri a compromettere la qualità delle misure di recepimento.

32. Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni pecuniarie, l'Irlanda, sostenuta dalla Francia, osserva che il metodo di calcolo delle penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,TFUE non dovrebbe essere il medesimo e, qualora l'adempimento avvenga prima della sentenza della Corte, non è necessario comminare una somma forfettaria. In subordine, l'importo della somma forfettaria dovrebbe essere ridotto. In particolare, è inopportuno considerare il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento per stabilire la durata dell'infrazione, in quanto, in quel momento, l'Irlanda non ha ritenuto che la situazione rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3,TFUE. Anche il coefficiente di gravità è inadeguato, in considerazione delle misure comunicate il 29 novembre 2018. L'Irlanda sostiene che si dovrebbe tener conto di alcune circostanze attenuanti, oltre a quelle proposte dalla Commissione, tra cui il fatto che le misure di recepimento sono state adottate prima della sentenza della Corte, che per il recepimento è stata utilizzata legislazione di rango primario e che l'Irlanda ha dato priorità ai progressi delle misure di recepimento attraverso il procedimento legislativo, ha tenuto la Commissione informata e ha rispettato un calendario indicativo fornito alla Commissione prima dell'avvio del procedimento.

V. Analisi

A. Sull'inadempimento degli obblighi risultanti dall'articolo 258 TFUE

33. È opportuno ricordare che, nei procedimenti per inadempimento di cui all'articolo 258 TFUE, la comunicazione effettuata dagli Stati membri, in conformità al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve contenere informazioni sufficientemente chiare e precise in merito al contenuto delle norme nazionali che recepiscono una direttiva. Pertanto, detta comunicazione, che può essere corredata da una tavola di concordanza, deve indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto ai vari obblighi impostigli da tale direttiva. L'inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato – che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso - può giustificare, di per sé, il ricorso all'articolo 258 TFUE [16].

34. In particolare, la Corte ha stabilito che sebbene l'attuazione di una direttiva possa essere garantita da norme di diritto interno già vigenti, uno Stato membro non è dispensato dall'obbligo formale di comunicazione, anche qualora lo Stato membro in questione abbia già comunicato tali norme nell'ambito del recepimento di precedenti direttive [17]. Inoltre, se una direttiva prevede che le misure di recepimento debbano contenere un riferimento a essa o essere corredate di un siffatto riferimento sulla loro pubblicazione ufficiale, è necessario adottare misure specifiche di recepimento [18].

35. Sempre secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'articolo 258 TFUE, l'esistenza dell'inadempimento di uno Stato membro deve essere valutata in relazione alla situazione in cui lo Stato membro interessato si trovava allo scadere del termine stabilito nel parere motivato, e le modifiche intervenute successivamente non possono essere prese in considerazione dalla Corte [19].

36. Nella presente causa, è pacifico che l'Irlanda non ha adottato tutte le misure necessarie per recepire la direttiva 2015/849 né ha provveduto a comunicare tali misure entro il termine stabilito dal parere motivato, ovvero il 9 maggio 2018 [20]. In effetti, è evidente che, a eccezione di un'unica misura di recepimento, le misure che recepiscono integralmente tale direttiva sono state adottate e comunicate successivamente a tale data (v. paragrafi 8, da 15 a 17 e 21 delle presenti conclusioni) e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.

37. Per quanto riguarda le misure in vigore in Irlanda alla scadenza del termine di recepimento del 26 giugno 2017, non sono convinto dalle argomentazioni presentate dall'Irlanda dinanzi alla Corte nel senso che tali misure possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'inadempimento nella presente causa. In particolare, poiché l'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 impone agli Stati membri di provvedere affinché le misure di recepimento della direttiva contengano un riferimento alla stessa o tale riferimento sia fatto all'atto della pubblicazione ufficiale (v. paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni), è necessario che l'Irlanda adotti misure di recepimento specifiche. L'Irlanda non adduce che le misure soddisfino tale condizione. Inoltre, secondo le informazioni a disposizione

16 V. sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 51).

17 V. sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Irlanda (C-427/07, EU:C:2009:457, punti 108 e 109).

18 V. sentenza del 15 aprile 2010, Commissione/Irlanda (C-294/09, non pubblicata, EU:C:2010:200, punto 17).

19 V. sentenza del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue) (C-427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punto 42).

20 Nel caso in esame, la data di riferimento è due mesi a decorrere dalla ricezione da parte dell'Irlanda del parere motivato (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni) avvenuta il 9 marzo 2018.

della Corte, non risulta che l'Irlanda abbia fornito una tabella di concordanza che indichi il rapporto tra le disposizioni della direttiva 2015/849 e le corrispondenti disposizioni di tali misure nazionali, conformemente al considerando 67 della stessa. In ogni caso, l'Irlanda non contesta la circostanza che tali misure non abbiano integralmente recepito la direttiva 2015/849.

38. Propongo, pertanto, alla Corte di dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849 o, in ogni caso, non avendole comunicate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 67, paragrafo 1, di tale direttiva.

B. Sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE

39. Le problematiche centrali nella presente causa riguardano, da un lato, la giustificazione da parte della Commissione della propria decisione di chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3,TFUE e, dall'altro, la proporzionalità della somma forfettaria la quale, a sua volta, solleva alcune problematiche generali relative, in particolare, al metodo di calcolo delle somme forfettarie e all'applicabilità della giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Le parti, inoltre, non concordano sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE alla presente causa e, segnatamente, se si estenda alla parziale omissione, da parte di uno Stato membro, della comunicazione delle misure di recepimento.

40. Poiché la sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [21], è particolarmente pertinente per le citate problematiche, è necessario, in primo luogo, esporre alcune osservazioni preliminari in merito a tale sentenza (sezione 1), prima di esaminare il potere discrezionale della Commissione di richiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la valutazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi di tale disposizione e l'imposizione di una somma forfettaria nella presente causa (sezioni 2, 3 e 4).

1. Sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità)

41. È opportuno ricordare che la sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [22] riguardava principalmente l'ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE e la valutazione delle penalità inflitte ai sensi di tale disposizione. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'espressione «obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva» di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE significhi che «gli Stati membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione. Una volta effettuata siffatta comunicazione, se del caso accompagnata dalla presentazione di una tabella di concordanza, incombe alla Commissione dimostrare, al fine di chiedere l'irrogazione, a carico dello Stato membro interessato, di una sanzione pecuniaria ai sensi della disposizione in esame, che talune misure di attuazione sono manifestamente mancanti o non riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato» [23].

42. La Corte ha inoltre affermato che l'irrogazione di una penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE è giustificata soltanto se l'inadempimento perdura sino al momento dell'esame dei fatti da parte della Corte e che la giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE deve essere applicata in via analogica all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in quanto le penalità previste da

21 C-543/17, EU:C:2019:573.

22 C-543/17, EU:C:2019:573.

23 Sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 59).

queste due disposizioni perseguono il medesimo obiettivo. La Corte, tenuto conto del suo potere discrezionale in materia e dei criteri della giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ha inflitto una penalità giornaliera di EUR 5 000 al Belgio per non aver adottato e comunicato le misure di recepimento relative a tre articoli della direttiva in questione rispetto a una delle sue regioni [24].

43. Su tali basi è opportuno rilevare che, nella sentenza Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità), la Corte ha ritenuto che l'ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE ricomprenda la mancata comunicazione da parte di uno Stato membro delle misure che costituiscono un recepimento incompleto (parziale) della direttiva in questione [25]. Inoltre, la Corte ha utilizzato il medesimo metodo per valutare le penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, TFUE, ponendo l'accento sul suo potere discrezionale e sull'obiettivo perseguito da tale tipo di penalità. Tornerò sull'argomento nel corso della mia analisi (v. paragrafi 53 e 54 delle presenti conclusioni).

44. Dalla sentenza nella causa Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [26] ne consegue che non può essere accolto quanto affermato dall'Irlanda, con il sostegno dell'Estonia e della Francia, ovvero che poiché la stessa Irlanda ha parzialmente recepito la direttiva 2015/849, l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE non può trovare applicazione. L'articolo 260, paragrafo 3, TFUE è applicabile al presente procedimento [27], giacché la Commissione ha stabilito che l'Irlanda non ha pienamente adempiuto al suo obbligo di comunicazione. In effetti, delle misure di recepimento erano chiaramente mancanti, considerato che la comunicazione da parte dell'Irlanda di misure di recepimento riguardava un'unica disposizione della direttiva 2015/849, e che le misure nazionali preesistenti non erano sufficienti (v. paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni).

2. Potere discrezionale della Commissione ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE

45. Nella presente causa, l'Irlanda, a cui si sono unite l'Estonia e la Francia, osserva essenzialmente che l'imposizione di sanzioni pecuniarie non è giustificata, in quanto la Commissione deve motivare, alla luce delle particolari circostanze del caso, la sua decisione di ricorrere all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

46. Alla luce degli argomenti da me illustrati ai paragrafi da 43 a 49 delle mie conclusioni nella causa Commissione/Romania (C-549/18), mi trovo in disaccordo con tali osservazioni.

47. In particolare, occorre ritenere che la possibilità conferita alla Commissione di richiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE è collegata all'ampio potere discrezionale della Commissione, riconosciutole dalla giurisprudenza, di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE [28]. Come affermato dalla Corte, la Commissione non è tenuta a «giustificare la propria scelta, dato che le considerazioni che determinano tale scelta non

24 V. sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, in particolare punti 60, 61 e da 80 a 89).

25 Sentenza dell'8 luglio 2019 (C-543/17, EU:C:2019:573). Cfr. con le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:322, in particolare paragrafi da 58 a 81) (che propongono un approccio restrittivo), con le conclusioni dell'avvocato generale Wathelet nella causa Commissione/Polonia (C-320/13, non pubblicate, EU:C:2014:2441, paragrafi da 114 a 145), e le mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) (C-569/17, EU:C:2019:271, paragrafi da 41 a 71) (che propongono un approccio più estensivo).

26 Sentenza dell'8 luglio 2019 (C-543/17, EU:C:2019:573).

27 Intendo sottolineare che non vi è dubbio che la direttiva 2015/849 sia stata adottata nell'ambito di una procedura legislativa, segnatamente la procedura legislativa ordinaria, ai sensi della sua base giuridica di cui all'articolo 114 TFUE.

28 V. sentenza del 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (C-552/15, EU:C:2017:698, punto 34).

possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso. (…) La Corte è solo tenuta ad accertare se la procedura seguita possa, in sé e per sé, essere usata contro l'asserita infrazione» [29]. Lo stesso dovrebbe valere, a mio avviso, per la decisione della Commissione di richiedere sanzioni pecuniarie ai sensi all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

48. Tale argomento è ulteriormente corroborato dal tenore letterale dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE («può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare»), sulla base del quale alla Commissione è conferito il potere discrezionale di decidere se richiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE nel procedimento promosso ai sensi dell'articolo 258 TFUE, e senza che sia tenuta a farlo [30]. Tuttavia, da tale tenore letterale non è consentito dedurre che la Commissione sia tenuta a giustificare la sua decisione di ricorrere all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE laddove non è tenuta a farlo ai sensi dell'articolo 258 TFUE, dato che nel contesto dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE rientra il procedimento di cui all'articolo 258 TFUE [31].

49. Ad ogni modo, come precisato dalla Commissione (v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni) la sua decisione dovrà essere motivata nei limiti in cui contiene una valutazione individuale delle sanzioni pecuniarie richieste alla luce delle circostanze del caso e, in particolare, l'applicazione dei criteri utilizzati per determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie richieste. Ciò consente effettivamente allo Stato membro di comprendere e contestare la valutazione delle sanzioni pecuniarie ad opera della Commissione dinanzi alla Corte, come nel caso in esame.

50. Alla luce di quanto precede, ritengo che la Commissione non sia tenuta a motivare il suo ricorso all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

3. Valutazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE

51. Poiché la decisione della Commissione di richiedere sanzioni pecuniarie nella presente causa è conforme all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, è opportuno procedere alla valutazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi di tale disposizione, alla luce degli argomenti che ho illustrato ai paragrafi da 50 a 59 delle mie conclusioni nella causa Commissione/Romania (C-549/18).

52. In particolare, come già evidenziato nelle mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna, (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) [32] la Commissione dovrebbe avere facoltà di utilizzare lo stesso metodo per calcolare le sanzioni pecuniarie proposte ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, TFUE, poiché dette sanzioni sono le stesse, gli obiettivi perseguiti dalle due disposizioni in parola sono simili e ciò promuove un approccio coerente e prevedibilità agli Stati membri. A tal proposito, la circostanza che l'articolo 260, paragrafo 2, TFUE sanzioni una «doppia violazione» del diritto dell'Unione e l'inosservanza della sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE, mentre l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE sanziona una singola violazione del diritto dell'Unione, nulla toglie, a mio avviso, al fatto che entrambe le disposizioni riguardano violazioni fondate sul diritto primario dell'Unione (v. paragrafo 33 delle presenti conclusioni).

29 V. sentenza del 26 giugno 2001, Commissione/Portogallo (C-70/99, EU:C:2001:355, punto 17).

30 V. mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) (C-569/17, EU:C:2019:271, paragrafo 68 e giurisprudenza citata).

31 V. sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 57).

32 C-569/17, EU:C:2019:271, paragrafo 73. V., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Wathelet nella causa Commissione/Polonia (C-320/13, non pubblicate, EU:C:2014:2441, paragrafi da 146 a 160), e dell'avvocato generale Szpunar nella causa Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:322, paragrafo 96).

53. In ogni caso, la Corte non è vincolata dalle proposte della Commissione relative all'imposizione di sanzioni pecuniarie o dal suo metodo di calcolo ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE [33]. Come affermato nella sentenza Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [34], nel contesto dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso a essa sottoposto, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione. La Corte ha altresì stabilito, nel contesto dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che le proposte e gli orientamenti della Commissione contenuti nelle sue comunicazioni non vincolano la Corte, ma costituiscono soltanto un utile punto di riferimento e garantiscono la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell'azione promossa [35].

54. Di conseguenza, si può considerare che, a seguito della sentenza Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [36], la giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE dovrebbe essere applicata in via analogica all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, dal momento che le sanzioni pecuniarie previste da entrambe le disposizioni perseguono il medesimo obiettivo: l'irrogazione di una penalità è particolarmente appropriata per stimolare uno Stato membro a porre fine quanto prima ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, mentre l'irrogazione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione degli effetti sugli interessi pubblici e privati dell'inadempimento degli obblighi da parte dello Stato membro interessato.

55. Inoltre, nella giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, a partire dalla fondamentale sentenza del 12 luglio 2005, resa nella causa Commissione/Francia [37], la Corte ha dichiarato che può irrogare sia una somma forfettaria che una penalità [38] e che la stessa può infliggere una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione per il motivo che «l'opportunità di imporre una sanzione pecuniaria e la scelta della sanzione più adeguata alle circostanze del caso di specie possono essere valutate solo alla luce degli accertamenti operati dalla Corte nella sentenza da pronunciare ai sensi dell'articolo [260, paragrafo 2, TFUE] e sfuggono quindi alla sfera politica». [39] Pertanto, si pone la questione se la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE sia applicabile in via analogica all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE per quanto riguarda la discrezionalità della Corte di infliggere sia una somma forfettaria che una penalità oppure una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione.

56. A tal proposito, ribadisco la mia posizione quale illustrata nelle mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) [40], secondo cui la Corte ha il potere discrezionale, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE di infliggere sia una somma forfettaria che una penalità, oppure una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione, fatto salvo il limite posto all'importo della sanzione pecuniaria ai sensi di tale disposizione. In particolare, è possibile dedurre dal tenore letterale dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE («entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione»), il quale fa riferimento all'importo, e non alla scelta, della sanzione

33 V. mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Credito ipotecario) (C-569/17, EU:C:2019:271, paragrafo 74).

34 V. sentenza dell'8 luglio 2019, (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 78) (che fa riferimento, per analogia, alla sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C-196/13, EU:C:2014:2407, punto 86 e giurisprudenza citata)).

35 Per quanto riguarda le somme forfettarie, v. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda (C-279/11, non pubblicata, EU:C:2012:834, punto 77). Per quanto riguarda le penalità, v., altresì, sentenza del 4 luglio 2018, Commissione/Slovacchia (C-626/16, EU:C:2018:525, punto 83).

36 V. sentenza dell'8 luglio 2019 (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 61) (che fa riferimento, per analogia, alla sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C-304/02, EU:C:2005:444, punto 81)). V., altresì, paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

37 C-304/02, EU:C:2005:444.

38 V. sentenze del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C-304/02, EU:C:2005:444, punti da 80 a 86), e del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C-261/18, EU:C:2019:955, punto 112).

39 V. sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia (C-304/02, EU:C:2005:444, punto 90). V. altresì sentenza del 18 luglio 2007, Commissione/Germania (C-503/04, EU:C:2007:432, punto 22).

40 C-569/17, EU:C:2019:271, paragrafi da 76 a 78.

pecuniaria da infliggere, che la Corte non può imporre una sanzione pecuniaria di un importo più elevato rispetto a quello proposto dalla Commissione. Tuttavia, a mio avviso, ciò non priva la Corte del suo potere discrezionale di determinare la sanzione pecuniaria adeguata in ogni situazione. Pertanto, a seconda delle circostanze, la Corte può infliggere una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione, oppure sia una somma forfettaria che una penalità, di importo pari o inferiore all'importo «indicato dalla Commissione»,, che non deve necessariamente corrispondere all'importo totale eventualmente inflitto allo Stato membro interessato.

57. Inoltre, una siffatta interpretazione è funzionale agli obiettivi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, tenendo conto dell'obiettivo di disporre di diverse sanzioni pecuniarie nei trattati. Come osservato al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, quando uno Stato membro adempie all'obbligo di comunicazione nel corso del procedimento, e quindi prima dell'esame dei fatti da parte della Corte, non può essere inflitto il pagamento di una penalità. Tuttavia, l'imposizione del pagamento di una somma forfettaria rimane uno strumento valido per affrontare l'impatto di tale violazione sugli interessi pubblici e privati e per scoraggiarne la reiterazione. In effetti, tale situazione spiega la prassi adattata della Commissione di richiedere, in generale, una somma forfettaria e una penalità nei casi di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE (v. paragrafo 26 delle presenti conclusioni), come illustrato nella presente causa. Tuttavia, ove la Commissione proponesse l'irrogazione di un solo tipo di sanzione, il potere discrezionale della Corte di infliggere una sanzione diversa, oppure sia una somma forfettaria che una penalità ove necessario, nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, garantirebbe che la disposizione in questione non sia priva di effetto utile.

4. Imposizione di una somma forfettaria nella presente causa

58. Alla luce della giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE [41], la condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell'importo di detta somma ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi alle caratteristiche dell'inadempimento accertato e all'atteggiamento specifico dello Stato membro interessato. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale, spetta alla Corte decidere se infliggere una somma forfettaria e, se del caso, fissare un importo adeguato alle circostanze e proporzionato all'infrazione. Tra i fattori rilevanti a tal fine si annoverano la gravità dell'infrazione constatata, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro.

59. Consegue altresì da tale giurisprudenza che il principio della condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze dell'omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l'inadempimento si è protratto per un ampio periodo [42]. Una condanna a una somma forfettaria non ha carattere automatico, poiché la Corte è investita di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre sanzioni siffatte [43].

60. Su tali premesse, è opportuno osservare che la Corte dispone di un notevole potere discrezionale ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE di irrogare una somma forfettaria, se del caso, in base alle circostanze del caso di specie e alla condotta dello Stato membro interessato, per far fronte agli effetti sugli interessi pubblici e privati dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione da parte dello Stato membro. La circostanza che la Corte abbia ritenuto appropriato infliggere una somma forfettaria nel contesto dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE «segnatamente quando l'inadempimento si è protratto per un ampio periodo», come osservato al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, non impedisce alla Corte di irrogare una somma forfettaria in altre situazioni, ove necessario, per evitare il reiterarsi di analoghe violazioni del diritto dell'Unione.

41 V. sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C-261/18, EU:C:2019:955, punti 113 e 114).

42 V. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda (C-279/11, non pubblicata, EU:C:2012:834, punto 65).

43 V. sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia (C-121/07, EU:C:2008:695, punto 63).

61. Inoltre, alla luce dei diversi obiettivi perseguiti dalle penalità e dalle somme forfettarie (v. paragrafo 54 delle presenti conclusioni), pare evidente che mentre la condanna al pagamento di una penalità, avente natura essenzialmente coercitiva nei riguardi dell'inadempimento in corso, è giustificata solo fino a quando perdura l'inadempimento, nulla impone che ciò valga anche per quanto riguarda l'imposizione di una somma forfettaria [44]. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Francia e dall'Irlanda, la circostanza che uno Stato membro possa adempiere ai suoi obblighi in pendenza del procedimento non priva la somma forfettaria della sua funzione.

62. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'imposizione di una somma forfettaria sia adeguata come misura deterrente. L'importo totale proposto dalla Commissione (EUR 2 766 992,00) può essere ridotto (a EUR 2 011 919,60) qualora vengano applicati i dati aggiornati della Commissione [45], e ulteriormente ridotto laddove si prendano in considerazione determinate circostanze. Di conseguenza, alla luce di tutte le circostanze della presente causa, propongo alla Corte di infliggere all'Irlanda una somma forfettaria di EUR 1 500 000 [46].

63. Innanzitutto, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la Corte ha riconosciuto nella sentenza Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [47], nell'ambito dell'irrogazione di una penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE che l'obbligo di adottare le misure nazionali per garantire il recepimento completo di una direttiva e l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione «costituiscono obblighi fondamentali degli Stati membri al fine di assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione e che l'inadempimento di tali obblighi deve, pertanto, essere ritenuto di una gravità certa». Quanto sopra mi pare applicabile al caso in esame, che tratta dell'imposizione di una somma forfettaria.

64. Inoltre, se la Corte tiene conto dei criteri adottati dalla Commissione per la determinazione della somma forfettaria, la valutazione della gravità da parte della Commissione non sembra essere viziata da alcun errore, considerata l'importanza delle disposizioni del diritto dell'Unione violate e degli effetti sugli interessi pubblici e privati. È opportuno precisare che la direttiva 2015/849 è uno strumento giuridico essenziale per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo [48]. Nel contesto dell'istituzione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza [49], tale direttiva si fonda su precedenti direttive e attività internazionali nel settore al fine di rafforzare il quadro giuridico per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'Unione [50]. In maniera analoga a quanto stabilito dalla Corte rispetto ad altre

44 V. sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia (C-121/07, EU:C:2008:695, punti 19, 20, 44, 45 e da 56 a 58) e conclusioni dell'avvocato generale Mazák nella causa Commissione/Francia (C-121/07, EU:C:2008:320, paragrafo 80).

45 V. comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione (GU 2019, C 309, pag. 1). La somma forfettaria minima è ridotta a EUR 1 212 000. A tal riguardo, il calcolo della somma forfettaria sarebbe, secondo la formula di cui al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, il seguente: dal 27 giugno 2017 al 28 novembre 2018: 1039 × 7 × 0,47 × 519 = EUR 1 774 102,89; dal 29 novembre 2018 al 26 marzo 2019: 1039 × 2 × 0,47 × 118 = EUR 115 245,88; e dal 27 marzo 2019 al 2 dicembre 2019: 1039 × 1 × 0,47 × 251 = EUR 122 570,83. Su tale base, la somma forfettaria totale richiesta dalla Commissione ammonterebbe, quindi, a EUR 2 011 919,60.

46 È opportuno osservare che l'importo da me proposto corrisponde a determinate somme forfettarie irrogate ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE per il parziale mancato recepimento di una direttiva. V. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda (C-374/11, non pubblicata, EU:C:2012:827, punti 52 e 53) (EUR 2 000 000). Cfr. tale importo con quello inflitto nella sentenza del 25 giugno 2013, Commissione/Repubblica ceca (C-241/11, EU:C:2013:423), punti da 46 a 55) (EUR 250 000) (che accerta, in particolare, l'impatto limitato dell'infrazione).

47 Sentenza dell'8 luglio 2019 (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 85).

48 V. direttiva 2018/843, in particolare il considerando 1; direttiva 2015/849, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, nonché i considerando da 1 a 3 e 64.

49 V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Ventesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza COM(2019)552 final, 30 ottobre 2019, pagg. da 10 a 12.

50 V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, COM(2019)360 final, 24 luglio 2019.

direttive nel contesto del mercato interno [51], è opportuno considerare che l'inadempimento dell'Irlanda all'obbligo di adottare e comunicare tutte le misure di recepimento della direttiva 2015/849 può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno e riveste, pertanto, un certo grado di gravità [52].

65. Gli effetti del mancato recepimento della direttiva 2015/849 da parte dell'Irlanda sugli interessi pubblici e privati possono essere considerati significativi anche dato che, come indicato dalla Commissione, tale inadempimento crea rischi per l'integrità e per il funzionamento del sistema finanziario dell'Unione, rendendolo vulnerabile al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, colpendo sia gli investitori che i cittadini. Quanto innanzi è esposto, per esempio, nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione [53] la quale, fra l'altro, ha accolto con favore l'avvio da parte della Commissione delle procedure d'infrazione contro gli Stati membri che non avevano recepito la direttiva 2015/849, invitando questi ultimi a provvedere quanto prima in tal senso.

66. A tal proposito, non trovo convincente l'affermazione dell'Irlanda secondo cui gli effetti sugli interessi pubblici e privati sarebbero sopravvalutati, in quanto le preesistenti misure nazionali in materia garantiscono un parziale recepimento della direttiva 2015/849 e permettono quindi di conseguire largamente gli obiettivi della stessa. La Corte ha respinto argomenti simili basandosi sul fatto che tali misure non soddisfacevano i requisiti della direttiva in questione; diversamente ragionando, non si sarebbe potuto accertare, nei confronti dello Stato membro, alcun inadempimento al proprio obbligo di trasposizione [54]. Inoltre, il fatto che l'Irlanda abbia scelto di recepire la direttiva 2015/849 mediante legislazione di rango primario (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni) non mi pare possa rappresentare una circostanza attenuante, dato che uno Stato membro non può eccepire prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell'Unione [55].

67. Inoltre, è opportuno osservare che l'Irlanda è stata già condannata dalla Corte ai sensi dell'articolo 258 TFUE per non aver tempestivamente recepito le precedenti direttive antiriciclaggio [56].

68. Ciò detto, vi sono alcune circostanze attenuanti che dovrebbero essere considerate nel caso di specie. In particolare, come osservato dalla Commissione, si dovrebbe tener conto del grado di recepimento al momento di stabilire la gravità dell'omessa comunicazione [57]. A tal riguardo, pare opportuno rilevare che il caso in esame riguarda un'omessa comunicazione parziale, e non totale, delle misure di attuazione da parte di uno Stato membro. Inoltre, la direttiva 2018/843 ha prorogato il termine per l'istituzione di registri centrali per le informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849, sebbene non abbia modificato il termine di recepimento per gli altri obblighi previsti da tale direttiva (v. paragrafo 7 delle presenti conclusioni). Non vedo perché tale proroga non debba essere presa in considerazione come circostanza attenuante, come affermato dalla Commissione. L'Irlanda ha altresì dimostrato di aver collaborato in buona fede con la Commissione nel corso del procedimento, per esempio, tenendo la Commissione informata (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni) [58].

51 V. nota 27 delle presenti conclusioni.

52 V. sentenza del 30 maggio 2013, Commissione/Svezia (C-270/11, EU:C:2013:339, punto 49).

53 V., in particolare, considerando A, B e G e punto 1.

54 V. sentenza del 30 maggio 2013, Commissione/Svezia (C-270/11, EU:C:2013:339, punto 51). Nella sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 73), la Corte non sembra aver prestato alcuna attenzione a un argomento simile addotto dal Belgio.

55 V. sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C-261/18, EU:C:2019:955, punto 89).

56 V. sentenze del 19 maggio 2009, Commissione/Irlanda (C-532/08, non pubblicata, EU:C:2009:327) (riguardante la direttiva 2005/60), e del 1° ottobre 2009, Commissione/Irlanda (C-549/08, non pubblicata, EU:C:2009:604) (riguardante la direttiva 2006/70).

57 V. comunicazione del 2011, punto 25, nonché comunicazione del 2017, pag. 15. V., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia (C-121/07, EU:C:2008:695, punto 84).

58 V. sentenza del 17 ottobre 2013, Commissione/Belgio (C-533/11, EU:C:2013:659, punto 60).

69. In seguito, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, la Commissione ritiene che questa debba essere calcolata a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2015/849, mentre l'Irlanda è di parere diverso.

70. È opportuno sottolineare che, nella giurisprudenza relativa alle somme forfettarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Corte valuta la durata dell'infrazione dalla data di pronuncia della prima sentenza della Corte ai sensi dell'articolo 258 TFUE alla data in cui lo Stato membro interessato ha adempiuto ai suoi obblighi o, in mancanza, alla data in cui la Corte esamina i fatti nel secondo procedimento [59]. Pertanto, ai fini della determinazione delle somme forfettarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la presente causa richiama l'attenzione su due aspetti principali.

71. In primo luogo, per quanto riguarda il momento finale della durata dell'infrazione, nel caso in esame è controverso quando si possa ritenere che l'Irlanda abbia adempiuto ai propri obblighi. A tal riguardo, non sono convinto dalle argomentazioni presentate dall'Irlanda dinanzi alla Corte, nel senso che le misure di recepimento comunicate il 29 novembre 2018 abbiano adempiuto agli obblighi dell'Irlanda.

72. In particolare, è evidente che, nonostante tali misure, vi fossero carenze in relazione a talune disposizioni della direttiva 2015/849. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi 2 e 7, nonché l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 7, di tale direttiva, l'Irlanda ha indicato nella sua controreplica che il termine per recepire tali disposizioni era stato prorogato dalla direttiva 2018/843 ma che, in ogni caso, stava adottando strumenti per il recepimento degli elementi di tali disposizioni individuati dalla Commissione, strumenti comunicati il 30 gennaio 2019 e il 27 marzo 2019. Tuttavia, come indicato dalla Commissione, tale proroga non ha interessato tutti gli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849 (v. paragrafi 7 e 23 delle presenti conclusioni). Inoltre, l'Irlanda ha indicato nella sua controreplica che una disposizione potrebbe essere introdotta in relazione agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, e che l'articolo 48, paragrafi da 5 a 8 della direttiva in parola, non richiedeva la definizione di obblighi specifici nel diritto nazionale. Pertanto, come indicato dalla Commissione nel corso dell'udienza (v. paragrafi 21 e 23 delle presenti conclusioni), l'Irlanda non aveva adottato misure di attuazione in relazione a taluni obblighi previsti da tali disposizioni fino alla comunicazione di tali misure, avvenuta il 22 novembre 2019 e il 3 dicembre 2019. Di conseguenza, mentre le misure comunicate il 29 novembre 2018 hanno garantito il recepimento di una parte significativa della direttiva 2015/849, la Commissione ha provato che l'Irlanda ha adempiuto ai suoi obblighi a partire dal 3 dicembre 2019.

73. In secondo luogo, per quanto riguarda il momento iniziale della durata dell'infrazione, ritengo che, come proposto ai paragrafi 74 e 75 delle mie conclusioni nella causa Commissione/Romania (C-549/18) dovrebbe essere considerata la data di scadenza del termine di recepimento stabilita dalla direttiva in questione per quanto riguarda il pagamento di somme forfettarie, essendo più funzionale agli obiettivi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, ossia, quantomeno in parte, di incentivare maggiormente gli Stati membri a recepire tempestivamente le direttive [60]. Al contrario, se, per esempio, la possibilità di imporre il pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE si configurasse solamente dopo la data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato, si correrebbe il rischio che il termine di recepimento previsto dalla direttiva non produca effetto immediato sino a quando la Commissione non promuova un'azione nei confronti di uno Stato membro. Inoltre, è opportuno sottolineare che, a differenza delle penalità che forniscono uno strumento per costringere uno Stato membro a porre fine, in un momento futuro, all'infrazione, le

59 V. sentenze del 25 giugno 2013, Commissione/Repubblica ceca (C-241/11, EU:C:2013:423, punto 46), e del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien) (C-261/18, EU:C:2019:955, punto 122).

60 V. sentenza dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 52).

somme forfettarie riguardano una condotta passata e forniscono un mezzo per garantire che uno Stato membro non ritenga preferibile attendere l'inizio del procedimento prima di adottare i provvedimenti necessari per porre fine all'infrazione [61], cosa che potrebbe invece accadere se si dovesse prendere in considerazione la data stabilita nel parere motivato.

74. Di conseguenza, l'approccio che propongo sembrerebbe applicarsi maggiormente alle somme forfettarie rispetto alle penalità, per le quali la Corte, nella sentenza Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità) [62], ha preso in considerazione la data di scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione per valutare la durata dell'inadempimento. Pare opportuno aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Irlanda, non vi è dubbio che l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, comprese le somme forfettarie, fosse possibile al momento della scadenza del termine di recepimento del 26 giugno 2017 stabilito dalla direttiva 2015/849, posto che l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, unitamente alle comunicazioni della Commissione, erano chiaramente applicabili [63]. In ogni caso, qualora la Corte non dovesse aderire alla mia proposta, il periodo di tempo intercorrente dalla data di scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione può essere considerato quale parte della valutazione della gravità dell'infrazione, conformemente alla giurisprudenza relativa all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE [64].

75. Nel caso in esame, tenuto conto del periodo intercorrente fra la data di scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2015/849 (26 giugno 2017) e la data in cui l'Irlanda ha adempiuto ai suoi obblighi (3 dicembre 2019), la durata dell'infrazione è di circa due anni e mezzo (30 mesi), lasso di tempo che può essere ritenuto significativo [65]. Rilevo che l'obbligo per uno Stato membro di adottare le misure necessarie per recepire una direttiva, di per sé, non è stato considerato come caratterizzato da particolari difficoltà [66]. Pertanto, la circostanza che, come asserito dall'Irlanda, quest'ultima abbia dato priorità ai progressi delle misure di recepimento attraverso il procedimento legislativo e si sia impegnata a rispettare un calendario indicativo fornito alla Commissione prima del procedimento (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni) non giustifica né attenua, a mio avviso, la durata dell'infrazione. Tuttavia, è opportuno rilevare che, sebbene in ritardo, le misure comunicate il 29 novembre 2018 (ovvero 17 mesi dopo la scadenza del termine di recepimento del 26 giugno 2017 stabilito dalla direttiva 2015/849) hanno provveduto a un recepimento di ampia portata della direttiva 2015/849, laddove solo quattro delle sue disposizioni risultavano carenti, come indicato dalla Commissione, e che la comunicazione di tutte le disposizioni di tale direttiva è stata effettuata al più tardi il 3 dicembre 2019 (v. paragrafi 17, 21, 71 e 72 delle presenti conclusioni) [67].

76. Infine, l'Irlanda non ha presentato alla Corte alcun elemento di prova relativo alla sua capacità finanziaria.

77. Alla luce di tutte le circostanze della presente causa, propongo pertanto alla Corte di infliggere all'Irlanda il pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 500 000.

61 V. conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro nella causa Commissione/Italia (C-119/04, EU:C:2006:65, paragrafo 46). V. altresì paragrafo 54 delle presenti conclusioni.

62 Sentenza dell'8 luglio 2019 (C-543/17, EU:C:2019:573, punto 88).

63 V. note 8, 9 e 27 delle presenti conclusioni.

64 V. sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda (C-374/11, non pubblicata, EU:C:2012:827, punti 38 e 52). V., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa Commissione/Grecia, C-197/98, EU:C:1999:597, paragrafo 43).

65 V. sentenze del 30 maggio 2013, Commissione/Svezia (C-270/11, EU:C:2013:339, punti 57 e 58) (27 mesi), e del 13 luglio 2017, Commissione/Spagna (C-388/16, non pubblicata, EU:C:2017:548, punto 40) (29 mesi).

66 V. sentenza del 31 marzo 2011, Commissione/Grecia (C-407/09, EU:C:2011:196, punto 33).

67 V. sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia (C-121/07, EU:C:2008:695, punto 85).

VI. Sulle spese

78. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, dovrebbe essere condannata alle spese. In applicazione dell'articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo il quale gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, l'Estonia e la Francia dovrebbero essere condannate a sopportare le proprie spese.

VII. Conclusioni

79. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:

1) dichiarare che, non avendo adottato, entro il 26 giugno 2017, tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849 o, ad ogni modo, non avendo comunicato tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva in parola;

2) condannare l'Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di EUR 1 500 000;

3) condannare l'Irlanda alle spese; e

4) condannare l'Estonia e la Francia a sopportare ciascuna le proprie spese.